



3° Conferenza Annuale Fire

Roma, 10 aprile 2014

Certificati bianchi – titoli di efficienza energetica a portata di mano

Le nuove regole sul rimborso in tariffa e sui grandi progetti

Marco De Min

Direzione Mercati

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico*



sommario

- A. il riconoscimento tariffario
- B. i grandi progetti

A) il nuovo contributo tariffario

- D.M. 28 dicembre 2012, art. 9: «I costi sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 [ndr: obbligati], per la realizzazione dell'obbligo trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. La copertura dei costi è effettuata secondo **criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo** dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un **valore massimo di riconoscimento**»;
- precedente formula aggiornamento contributo tariffario (EEN 36/08, applicata sino all'anno d'obbligo 2012):


$$C(t+1) = C(t) * (100 + E)/100$$

riduzioni percentuali registrate dai clienti finali domestici per energia elettrica, gas naturale e gasolio da riscaldamento tra t-1 e t

non è rispondente a quanto previsto dal D.M. e alle dinamiche di mercato, e ribalta in modo eccessivo nei confronti dei SO i costi di funzionamento del meccanismo;

- la sua applicazione per il 2013 avrebbe portato a un valore di 76,64 €/tep, inadeguato e obsoleto.

A) il contributo tariffario (sino al 2012)



A) Il nuovo contributo tariffario definitivo

- A seguito di consultazione con gli operatori, con delibera 13/2014/R/efr, è stato definito un contributo tariffario per gli anni d'obbligo dal 2013 al 2016;
- definizione di un **contributo tariffario preventivo** e di un **contributo tariffario definitivo**, per ciascun anno d'obbligo:


Contributo preventivo

- definito a giugno dell'anno solare precedente;
- funzione del **contributo definitivo** dell'anno precedente e della **riduzione percentuale E dei prezzi dell'energia per i domestici** nel periodo precedente;

$$C_{\text{PREVENTIVO}}(t+1) = \\ = C_{\text{DEFINITIVO}}(t) * [100 + 0,5 * E(t+1)]/100$$

Contributo definitivo

- definito a giugno dell'anno solare in cui viene applicato;
- funzione del **contributo preventivo** del medesimo anno e del suo **scostamento con la media S del prezzo degli scambi** di titoli avvenuti in borsa nei 12 mesi precedenti;

$$C_{\text{DEFINITIVO}}(t) = \\ = C_{\text{PREVENTIVO}}(t) + (k) * [(S(t) - C_{\text{PREVENTIVO}}(t)]$$


- in previsione, definizione del contributo preventivo in funzione dei costi marginali di investimenti necessario per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
- tempistiche di definizione:

gennaio 2014	30 giugno 2014	30 giugno 2015	30 giugno 2016	30 giugno 2017
preventivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	definitivo 2016
	definitivo 2013	definitivo 2014	definitivo 2015	

A) Il nuovo contributo tariffario definitivo

$$C_{\text{DEFINITIVO}}(t) = C_{\text{PREVENTIVO}}(t) + k * [(S(t) - C_{\text{PREVENTIVO}}(t))]$$


- consente di riconoscere ai distributori parte dei maggiori costi medi necessari per raggiungere i propri obiettivi, senza riconoscimenti a piè di lista, e di evitare comportamenti opportunistici, nonché di lasciare in capo ai distributori parte dei maggiori ricavi che ne dovessero derivare;
- il parametro k ripartisce equamente la differenza tra contributo preventivo e il valore degli scambi sul mercato;

$$k = \text{MAX} \left(\beta; 1 - \frac{\gamma}{|S(t) - C_{\text{PREVENTIVO}}(t)|} \right)$$

- Il parametro k: assume valori variabili senza soluzioni di continuità /// non inferiori a un floor predefinito β (pari a 0,85) /// finalizzati a fare in modo che la differenza tra il contributo definitivo e i prezzi di scambio non superi (in valore assoluto) un valore γ (pari a 2 €/TEE):

<i>differenza tra prezzi di scambio e contributo preventivo</i>	<i>scostamento tra contributo definitivo e prezzi di scambio:</i>	<i>effetto</i>
minore di -13,30 €/TEE	+ 2 €/TEE	il maggior ricavo che rimane ai soggetti obbligati è pari a 2 €/TEE
compreso tra -13,30 €/TEE e +13,30 €/TEE	linearmente compreso tra -2 e +2 €/TEE	Il ricavo o il costo in capo ai distributori obbligati è minore di 2 €/TEE
maggiore di +13,30 €/TEE	-2 €/TEE	il maggiore costo che rimane in capo ai soggetti obbligati è pari a 2 €/TEE

Andamento dello scostamento risultante tra il contributo definitivo e i prezzi di scambio in funzione della differenza tra i medesimi prezzi di scambio sul mercato organizzato e il contributo preventivo:




A) Il nuovo contributo tariffario definitivo: anno d'obbligo 2013

- Definizione del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 in funzione de:
 - il valore medio degli scambi di titoli registrati nel periodo giugno 2011 – maggio 2013, pari a 103,69 €/TEE, (anziché il contributo definitivo 2012) al fine di ridurre il disequilibrio accumulato nel periodo 2008 – 2012 tra i prezzi di scambio e i contributi allora riconosciuti,
 - l'aumento dei prezzi dell'energia per i clienti domestici nel periodo ottobre 2011 (pari al 14%);

→ pari a 96,43 €/TEE.


- Definizione del contributo definitivo entro il mese di giugno 2014, in funzione de:
 - il valore preventivo 2013 (cfr. sopra),
 - la media pesata dei prezzi di scambio [giugno '13 – maggio '14];
- ad oggi (m.p. prezzi di scambio sino al 25/3 pari a 113,52 €/TEE^(*)) e il contributo definitivo 2013 sarebbe definito pari a 111,52 €/TEE.



(*) dati GME

A) Il nuovo contributo tariffario definitivo: anno d'obbligo 2013

Correlazione tra prezzi di scambio sul mercato delle singole sessioni e contributo tariffario definitivo **previsto**:



B) i grandi progetti

- D.M. 28 dicembre 2012, art. 8, grandi progetti [+35 ktep/anno e vita tecnica +20 anni]: «*Per agevolare la realizzazione dell'investimento, è riconosciuta altresì al proponente la facoltà di optare per un regime che assicuri un **valore costante del certificato per l'intera vita utile dell'intervento**, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le **modalità operative di tale previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato***»;
- valutazione operativa del grande progetto a cura del MiSE, tramite il GSE.

- A seguito di consultazione con gli operatori, con delibera 107/2014/R/efr, sono state definite le modalità di applicazione e il valore costante:
 - possibilità di scelta (univoca) da parte del proponente di usufruire o meno del valore costante dei TEE,
 - emissione e contestuale ritiro da parte del GSE per i TEE che usufruiscono del valore costante,
 - assenza di differenziazioni tra i titoli corrispondenti a risparmi o premialità derivanti dai grandi progetti che non usufruiscono del valore costante e i titoli derivanti dagli altri interventi ammessi al meccanismo,
 - definizione del valore costante riconosciuto per l'intera vita utile del grande progetto.

B) i grandi progetti

Definizione del valore costante per i grandi progetti:

- cap pari alla media dei contributi riconosciuti nei tre anni precedenti;
- pari al rapporto tra:
 - i costi di investimento effettivamente sostenuti (oggetto di valutazione),
 - il numero di tee che si stima possano essere ottenuti;
- i costi di investimento sono comprensivi di sovraremunerazione (tasso di attualizzazione = WACC) e al netto dei minori costi derivanti dall'efficienza energetica (cfr. valori E),

$$\rightarrow WACC_{pre_tax} = K_D \cdot \frac{1-t_c}{1-T} \cdot \frac{D/E}{D/E+1} + K_E \cdot \frac{1}{1-T} \cdot \frac{1}{D/E+1}$$

facendo riferimento alla media dei dati utilizzati ai fini delle remunerazioni delle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas vigenti alla data di attivazione della procedura di attivazione e con:

- D/E = rapporto tra apporti medi di capitale di debito e di rischio (0,6 per distrib. ee, 0,8 per distrib. gas),
- k_E = tasso di rendimento del capitale di rischio (costo dell'equity), calcolato secondo il metodo Capital Asset Pricing Model,
- k_D = tasso di rendimento sull'indebitamento (costo degli interessi), pari al 4,86%,
- t_c e T = quote annuali di imposte sul reddito versate dalla società (27,5% e 35,7%).



Grazie per l'attenzione

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione mercati

**Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili
ed efficienza energetica**

piazza Cavour, 5
20121 Milano

mercati@autorita.energia.it

www.autorita.energia.it

t: 0265565290

f: 0265565265